



COMUNE DI FONTANIVA
(Provincia di Padova)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Approvato con delibera di C.C. n. 31 del 03.07.2017

SOMMARIO

LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ARTICOLO 1 - OGGETTO E SCOPO	2
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	4
ARTICOLO 4 – COMPETENZE	4
ARTICOLO 5 - FORME DI GESTIONE, ACCESSO E USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	5
TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI	5
ARTICOLO 6 - TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO A TERZI	5
<u>CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO</u>	<u>5</u>
ARTICOLO 7 - SOGGETTI ASSEGNATARI DEGLI SPAZI	5
ARTICOLO 8 - PROCEDURA PER LE CONCESSIONI IN USO	6
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI IN USO	7
<u>CAPO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI</u>	<u>8</u>
ARTICOLO 10 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	8
ARTICOLO 11 - MODALITÀ PARTICOLARI DI GESTIONE CONNESSE A INVESTIMENTI DI SOGGETTI TERZI	8
ARTICOLO 12 - RAPPORTO CONCESSORIO – CONTENUTO	

SPECIFICO DELLE CONVENZIONI	9
ARTICOLO 13 - SOGGETTI AFFIDATARI	9
ARTICOLO 14 - SCELTA DELL’AFFIDATARIO	9
ARTICOLO 15 - DURATA DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	10
ARTICOLO 16 - NORME GENERALI SULLA MANUTENZIONE	10
ARTICOLO 17 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE	11
<u>CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE</u>	11
ARTICOLO 18 - NORME GENERALI SULLA VIGILANZA	11
ARTICOLO 19 - SANZIONI, RISOLUZIONE E REVOCA DELLE CONCESSIONI	11
ARTICOLO 20 - TARIFFE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	12
ARTICOLO 21 - ENTRATA IN VIGORE	12
ALLEGATO A - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	13
ALLEGATO B - NORME SULLMANUTENZIONE.....	13
ALLEGATO C – NORME D’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.....	14

LO SPORT E GLI IMPIANTI SPORTIVI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l’educazione dell’individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con il Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.
2. Il Comune di Fontaniva riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune favorisce l’attività giovanile, l’aggregazione sportiva e l’integrazione dei cittadini, l’accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.

4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.

5. Ai sensi dell'art. 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.

6. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, improntati alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport.

7. In relazione alle finalità di cui al precedente comma, sono considerate prioritarie:

a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

8. La gestione degli impianti sportivi comunali, o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.

9. L'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:

a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative;

b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";

d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;

e) ottenere una conduzione economica degli impianti che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico dell'Amministrazione;

f) valorizzare l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi dati in concessione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive.

10. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

11. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:

a) per Comune il Comune di Fontaniva;

b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva;

- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- d) per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie;
- e) per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
- f) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
- g) per attività didattica si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
- h) per attività dilettantistica, l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;
- i) per concessione, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- j) per concedente, l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- k) per concessionario d'uso, il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- l) per Piano di manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale;
- m) per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al concessionario gestore dell'impianto a fronte dell'utilizzo del medesimo.

Articolo 3 - Individuazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) impianti sportivi di interesse primario;
 - b) impianti sportivi di interesse scolastico;
2. Sono classificati come impianti sportivi di interesse primario gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per il comune, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali e dell'ampiezza dell'utenza servita.
3. Sono classificati come impianti sportivi di interesse scolastico, al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi scolastici:
 - a) Le palestre scolastiche;
4. Alla data di adozione del presente Regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del regolamento stesso.
5. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti a terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione di Giunta.

Articolo 4 – Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) la Giunta Comunale:
 - formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo degli impianti sportivi;
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;
 - b) l'Ufficio Sport:

- provvede all'organizzazione, alla programmazione e all'assegnazione degli spazi per le attività praticate negli impianti sportivi avendo particolarmente cura di soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal Regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

Articolo 5 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Fontaniva gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi può avvenire tramite affidamento diretto sulla base dell'art. 26, della L.R.V. n. 8 del 11.5.2015 .
2. L'affidamento in concessione degli impianti primari avviene con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi fissati dal 1° comma dell'art. 26 della L.R.V. n. 8/2015. L'affidamento in via diretta e' possibile qualora ricorra almeno uno dei presupposti indicati al comma 2 dell'art. 26 della L.R.V. n. 8/2015;
3. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione di un massimo ed espone con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti, tenendo conto della rilevanza sociale dei servizi.
5. L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
6. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e/o nella convenzione specifica.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

Articolo 6 - Tipologie di affidamento a terzi

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia e in particolare con riferimento al capo II della L.R.V. n. 8 del 11.5.2015;

CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO

Articolo 7 - Soggetti assegnatari degli spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali sono concessi in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - d) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;

- e) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
- f) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive nel caso in cui l'impianto sportivo permetta un uso sportivo non organizzato

Articolo 8 - Procedura per le concessioni in uso

1. La procedura per richiedere le concessioni in uso degli impianti ha inizio con la pubblicazione di apposito avviso a firma del Responsabile dell'Ufficio Sport.
2. Le domande di assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, vengono presentate all'Ufficio Sport. La domanda viene effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dall'Ufficio Sport.
3. Le domande per uso continuativo dovranno pervenire all'Ufficio Sport entro il 30 giugno di ciascun anno; nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.
4. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere assegnato l'uso degli impianti:
 - a) fino a ottemperanza del debito, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
 - b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.
5. Gli spazi negli impianti sportivi comunali, sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo che inizia il 1° luglio e si conclude il 30 giugno dell'anno successivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. In ogni caso l'uso dell'impianto è regolato dagli allegati tecnici del presente Regolamento. L'uso straordinario degli impianti sportivi deve essere autorizzato dall'Ufficio Sport.
6. Nell'assegnare gli spazi annualmente, l'Ufficio Sport si attiene ai seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare l'attività agonistica garantendo agli usufruttori gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - e) garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g) l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
7. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
 - a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
 - b) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
 - c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio;

8. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.
9. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della data richiesta;
10. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.
11. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
12. Il concessionario d'uso non può subconcedere l'uso dell'impianto assegnatogli.
13. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata al Comune, la convenzione per la concessione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio Sport per il Comune.
14. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al presente Regolamento, la convenzione per la concessione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal gestore in luogo del Comune. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati.
15. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore.

Articolo 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. L'Ufficio Sport può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla concessione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.
3. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
4. L'Ufficio Sport dichiara la decadenza delle concessioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
 - b) abbiano violato le norme del presente Regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.
5. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) sopra riportati e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.
6. L'Ufficio Sport procede alla decadenza delle concessioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate.

7. L'Ufficio Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

CAPO II – AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 10 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi

1. Fatta salva la facoltà di affidamento diretto al ricorrere delle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 26 della L.R.V. 8/2015, per l'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi, il Comune attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base dei criteri elencati al comma 3, dalla lett. a) alla lett. g) dell'art. 26, L.R.V. n. 8/2015.

2. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.

3. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

- a) un eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
- c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
- d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni nel rispetto del Regolamento comunale delle Sponsorizzazioni.

4. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dal Comune.

5. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, nella forma di scrittura privata cui provvederà il Responsabile dell'Ufficio Sport alla relativa sottoscrizione per il Comune, relativo all'affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) la durata della concessione;
- d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto.

Articolo 11 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione Comunale può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:

- a) procedure di finanza di progetto (project financing);
- b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
- c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partenariato pubblico privato.

2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.

3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario.

4. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

Articolo 12 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione, oltre che a contenere le previsioni richieste dall'art. 27 della L.R.V. 8/2015 devono rispettare i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e sua salvaguardia;
- Promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto;
- Durata della convenzione;
- Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- Gestione delle attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.);
- Applicazione e riscossione tariffe con la previsione di diversificazione per tipologia d'utenza;
- Piano di utilizzo e manutenzione ordinaria dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
- Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
- Garanzie;
- Forme di controllo da parte del Comune;
- Obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo;
- Responsabile della struttura (datore di lavoro), responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi;
- Disponibilità dell'impianto per manifestazioni del Comune.

2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 13 - Soggetti affidatari

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata in via preferenziale a:

- a) enti di promozione sportiva e società loro affiliate;
- b) società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;

2. I soggetti suindicati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) la società deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere;
- b) la società deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- c) la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali.

Articolo 14 - Scelta dell'affidatario

- La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei criteri riportati nel precedente art. 10, comma 1.

Articolo 15 - Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni) e potrà essere rinnovata con espresso provvedimento dell'Amministrazione se vi sono le condizioni previste dall'art.26 della L.R.V. n.8/2015. La durata può essere estesa sino ad un massimo di 9 anni in relazione al valore degli eventuali investimenti da realizzare a cura del concessionario per l'ammortamento della spesa.

2. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato B al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.

3. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.

4. Al concessionario spetta:

a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.

c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;

e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale concessionario in uso degli impianti, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;

f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

5. Il concessionario è obbligato a partecipare a corsi o seminari di formazione gratuiti inerenti la gestione degli impianti sportivi organizzati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 16 - Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato B al presente Regolamento (Norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante.

3. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.

4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico - Sport competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.

5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun

compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.

6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Articolo 17 - Divieto di sub concessione

1. È fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.

2. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ufficio Tecnico - Sport.

3. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

CAPO III - VIGILANZA, CONTROLLO E TARIFFE

Articolo 18 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento:

a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;

b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.

2. Il Comune, attraverso l'Ufficio Tecnico Sport e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.

3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari in uso e sui concessionari della gestione che dovranno essere dotati di appropriata polizza assicurativa.

4. Le associazioni che svolgono attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo che si svolgono negli impianti sportivi o nelle palestre, hanno l'obbligo di comunicare l'operatore qualificato o di specifica disciplina sportiva, ai sensi dell'art. 22 della L.R.V. n. 8/2015, pena l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

5. Tutti gli impianti sportivi sono dotati di regolare defibrillatore per la cui gestione viene individuato un idoneo operatore così come previsto dal "decreto Balduzzi" D.L. 13/09/12 n.158 art.7 comma 11.

Articolo 19 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi

connessi all'attività sportiva, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:

a) i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;

b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;

c) la manutenzione ordinaria non è effettuata con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate dal concessionario nel proprio piano di gestione degli interventi di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.

3. Il Comune, attraverso l'Ufficio Tecnico- Sport, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, quando:

a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;

b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva procedura per l'assegnazione di impianti.

Articolo 20 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione.

2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.

3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive.

4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente Regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

Articolo 21 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

A) IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE PRIMARIO

- CAMPO SPORTIVO QUARTIERE RESISTENZA VIA I° MAGGIO
- CAMPO SPORTIVO QUARTIERE DEI FIORI
- DUE CAMPI DA TENNIS QUARTIERE DEI FIORI
- PALATENDA QUARTIERE DEI FIORI
- DUE CAMPI DA BOCCE QUARTIERE DEI FIORI
- UN CAMPO DA BEACH VOLLEY QUARTIERE DEI FIORI
- CAMPO SPORTIVO SAN GIORGIO IN BRENTA

B) IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SCOLASTICO

- PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PIAZZA UMBERTO I° 7
- PALESTRA SCUOLA PRIMARIA CPL
- PALESTRA SCUOLA PRIMARIA SAN GIORGIO IN BRENTA

ALLEGATO B

NORME SULLA MANUTENZIONE

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato.

Gli interventi più significativi di ordinaria manutenzione, a carico del concessionario, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono di seguito descritti:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) verniciatura periodica dei pali metallici della recinzione, dei cancelli, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione della rete di recinzione e reti interne all'impianto, ad esclusione dei pali di illuminazione ;

- d) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
 - e) riparazione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, etc.....;
 - f) manutenzione ordinaria del verde, esclusa la potatura degli alberi ad alto fusto che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - g) espurghi e pulizia periodica dei pozzetti rete acque nere e bianche;
 - h) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
 - i) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
 - j) manutenzione degli impianti di condizionamento;
 - k) manutenzione degli impianti di trattamento acqua;
 - l) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
 - m) pagamento degli importi necessari per garantire il mantenimento dell'omologazione degli spazi di attività sportiva da parte delle federazioni.
- Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Amministrazione Comunale con addebito delle relative spese al concessionario.

ALLEGATO C

NORME D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- **Utilizzo ed accesso**

1. Gli spazi devono essere usati esclusivamente dai soggetti titolari delle concessioni e non possono essere utilizzati in modo contrario ai fini propri di una struttura pubblica destinata a scopi formativi, educativi e sportivi.
2. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura.
3. E' vietato subconcedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la subconcessione comporta la revoca dell'assegnazione dello spazio.
4. Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti. A richiesta della Direzione dell'impianto, i Dirigenti delle Società sportive e gli atleti dovranno esibire i propri documenti di identificazione.
5. I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire.
6. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti.
7. E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature, gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in

difetto, sarà loro vietato l'ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà il presidente della Società sportiva presente nell'impianto nel momento del danneggiamento.

8. I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa.

9. La Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori e i Dirigenti delle Società sportive dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia.

10. Gli oggetti ed il denaro rinvenuti verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale.

11. L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi, ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica.

12. Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato.

13. L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva e, di norma non oltre le 23,30.

14. Ai frequentatori delle palestre scolastiche o comunque degli impianti con eventuali altri locali attinenti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva.

15. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate a tal scopo. E' vietato fumare in ogni luogo chiuso degli impianti sportivi.

16. E' vietato l'accesso agli animali di qualsiasi specie.

17. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza.

18. Ad esclusione degli impianti sportivi dotati di apposito parcheggio per gli utenti e/o portatori di handicap, è vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo.

19. L'Amministrazione Comunale, nella persona del responsabile dell'ufficio Sport, si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento del complesso.

20. L'Amministrazione Comunale si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extrasportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere.

• **Impianti e attrezzature**

1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come per esempio il pugilato (ring), lotta e arti marziali (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie.

2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono.

3. Le attrezzature e qualsiasi altro materiale necessario allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti ed alle società di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con la Direzione dell'impianto. L'Amministrazione pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per sottrazioni, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare.
4. Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso.
5. Il pagamento delle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale per l'utilizzo degli impianti dà diritto esclusivamente all'uso descritto nell'atto d'impegno/disciplinare stipulati.
6. La concessione in uso viene rilasciata esclusivamente per l'uso dell'impianto sportivo concesso, non comprende altre ulteriori autorizzazioni obbligatorie per svolgere l'attività del concessionario, rimanendo da salvaguardare e rispettare ogni ulteriore adempimento specificato nella concessione nonché nel Regolamento.
7. I concessionari degli spazi si intendono espressamente obbligati ad attenersi ed a far attenersi i propri iscritti e collaboratori alle norme del presente disciplinare, alle norme vigenti in materia di gare, di allenamenti ed esercizi sportivi, oltre a tutte le disposizioni e prescrizioni che l'Ufficio Sport ritenesse di emanare in ordine alla concessione.